



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 851 DEL 09/07/2026

**OGGETTO: LUNGOMARE GIUSEPPE CANEPA
ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE.**

IL DIRIGENTE

Premesso che la società IREN ACQUA spa ha presentato istanza unificata all'autorizzazione all'occupazione e rottura suolo pubblico PG 244059/2024 in data 17/05/2024, n° pratica OGU-240504-1050-24, con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica della viabilità in un tratto della via in oggetto, nel territorio del Municipio II, nell'ambito dei lavori di rinnovamento di reti fognarie;

Considerato che la tipologia delle attività determinerà una riduzione delle corsie disponibili delle due carreggiate con la chiusura di una corsia per senso di marcia nella fattispecie quella adiacente allo spartitraffico centrale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Preso atto dell'Autorizzazione alla rottura suolo pubblico rilasciata dalla Direzione Area

Visto il piano di segnalamento presentato dall'impresa esecutrice;

Visto inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresso ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

ORDINA

Dal giorno 20/07/2026 al giorno 02/09/2026 in Lungomare Giuseppe Canepa, carreggiata a monte e a mare, nel tratto compreso tra lo stacco di collegamento con via Sampierdarena e l'immissione in Via Guido Rossa, sono istituite le seguenti prescrizioni:

- limite di velocità massimo di 30 km/h;
- Per i veicoli che provengono dal controviale lato mare di Lungomare Giuseppe Canepa è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza a quelli che provengono dalla Via Guido Rossa direzione levante (segnale Stop);
- Per i veicoli che percorrono lo stacco di collegamento con Via Sampierdarena e l'immissione in Via Lungomare Giuseppe Canepa (carreggiata centrale) è fatto obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che percorrono quest'ultima località in direzione ponente

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Sono ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.